Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 novembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1956, n. **1209**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098; modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, numero 911; 21 settembre 1955, n. 955 e 20 giugno 1956, n. 728;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti del biennio propedeutico di studi per la laurea in ingegneria è aggiunto quello complementare di « elementi di architettura e rilievo di monumenti (biennale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1956, n. **1210**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 15 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20 (già 16). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

a) « Economia montana e forestale »;
b) « Tecnica commerciale dei prodotti agricoli »;
c) « Storia delle esplorazioni geografiche ».

Art. 50 (già 47). — Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di storia greca e storia romana sono riuniti in unica cattedra. I corsi rispettivi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito ».

Art. 54 (già 51). — Il comma secondo, riguardante la riunione degli insegnamenti di storia medioevale e storia moderna in unica cattedra, per il corso di laurea in filosofia, è soppresso.

Art. 56 (già 53). — E' sostituito dal seguente:

« I laureati in lettere sono iscritti, su loro domanda, al terzo o quarto anno del corso di laurea in filosofia a secondo del numero degli esami obbligatori e complementari, validi per il conseguimento della laurea in filosofia, superati durante il corso per il conseguimento della laurea in lettere ».

Art. 57. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è sostituito dal seguente:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Filologia germanica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Storia della musica.

Art. 59. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è sostituito dal seguente:

1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della pedagogia;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Psicologia dell'età evolutiva;
9) Geografia.

Art. 65. — Il secondo comma, concernente l'argomento della dissertazione di laurea nella Facoltà di magistero, è sostituito dal seguente:

« L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico, per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico-pedagogico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia ».

Art. 74 (già 56). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di « astronomia ».

Art. 77 (già 59) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in fisica. — Nella parte relativa all'esame di fisica sperimentale, è così modificato:

« L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, fisica tecnica, elettrologia, radioattività, onde elettromagnetiche ».

Art. 81 (già 63) riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali. — Nel primo comma è inserita la seguente norma:

« Non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di geologia senza aver prima superato l'esame di mineralogia ».

Art. 82 (già 64). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

a) Matematiche superiori;
b) Astronomia.

Art. 83 (già 65). — Agli insegnamenti del corso di laurea in matematica e fisica, i cui esami non possono essere sostenuti senza aver superato l'esame di fisica sperimentale, è aggiunto quello di « onde elettromagnetiche ».

Art. 92 (già 72). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di « impianti industriali elettrici e meccanici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. **1211**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805, 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, n. 1222; 12 maggio 1953, n. 549; 26 aprile 1954, n. 740; 4 febbraio 1955, n. 125, 19 luglio 1955, n. 763 e 31 agosto 1955, n. 912;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — E' aggiunto il seguente comma:

« Alla Facoltà è inoltre annesso un istituto di statistica, il quale è organizzato come i seminari di cui all'art. 23 del regolamento generale universitario, a cui possono essere ammessi solo laureati o studenti universitari ».

Art. 31. — Agli insegnamenti del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

a) Filosofia della storia;
b) Storia greca;
c) Storia contemporanea;
d) Storia della letteratura latina medioevale;
e) Lingua e letteratura spagnola.

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

a) Micropaleontologia;
b) Geologia stratigrafica.

Nel comma settimo, riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea medesimo, è aggiunta la seguente norma:

« l'esame di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale) ».

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica farmaceutica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956.

Scioglimento del Consiglio provinciale di La Spezia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di La Spezia costituito, per legge, di 24 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del Prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 22 giugno 1956, nessuno dei consiglieri riportò — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza assoluta dei voti prescritta dall'art. 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per l'elezione del presidente, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il 28 giugno, fu dichiarata deserta non essendosi presentato, all'ora stabilita, alcun consigliere.

Dopo che un'ulteriore seduta, indetta dal presidente della Giunta uscente per il 2 luglio, era andata analogamente deserta, il Prefetto, allo scopo di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, invitò il suddetto presidente a disporre una nuova convocazione del Consiglio stesso per la rinnovazione della procedura per l'elezione degli Organi d'amministrazione, con l'esplicita diffida (da notificare a tutti i consiglieri) che, qualora la relativa adunanza fosse riuscita infruttuosa, egli avrebbe provveduto nei confronti del Consiglio a termini degli articoli 102 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto il giorno fissato per la seduta (13 luglio) il presidente della cessata Amministrazione dovè constatare la totale assenza dei membri del Consiglio neo-eletto. Parimenti infruttuosa riusciva, poi, la seduta di seconda convocazione, indetta, su nuovo invito del Prefetto, per il 4 agosto, non essendo intervenuto all'adunanza il « quorum » prescritto dall'art. 5 della legge n. 122, talchè non si potè procedere all'elezione del presidente ed, in conseguenza, a quella della Giunta.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto n. 2675, in data 14 agosto 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge c. p. disponendone, nel contempo, la sospensione e nominando un commissario per la provvisoria gestione della Provincia, a norma dell'art. 105 del richiamato regio decreto-legge n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di La Spezia di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di La Spezia ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal viceprefetto dott. Giovanni Battista Angius, presidente, dall'ing. Domenico Mergoni e dal dott. Mario Cozzani, membri.

Roma, addì 15 ottobre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio provinciale di La Spezia non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio provinciale di La Spezia è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dai signori: dott. Giovanni Battista Angius, vice-prefetto, presidente, ing. Domenico Mergoni e dott. Mario Cozzani, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1956.

Reggenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto il proprio decreto n. 1IT del 18 settembre 1956, con il quale l'ing. Giovanni Di Raimondo, direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956, con il quale l'ing. Severo Rissone è stato nominato vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1956, con il quale l'ing. Amedeo Cuttica, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato è stato nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

All'ing. Severo Rissone, nominato vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1956, è affidata, dalla data stessa e sino alla nomina del nuovo direttore generale, la reggenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 30 settembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1956
Registro n. 14 bil. Trasporti (ferrovie), foglio n. 67. — BARNABA

(5381)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada da Orsogna a Lanciano, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1955, n. 508, con la quale l'Amministrazione provinciale di Chieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Orsogna, sulla provinciale Orsogna-Ortona, termina a Lanciano, all'innesto con la statale n. 84 Frentana;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 agosto 1956, n. 1727;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada comunale che da Orsogna, sulla provinciale Orsogna-Ortona, termina a Lanciano, all'innesto con la statale n. 84 Frentana, in provincia di Chieti, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5182)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Galigano, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 giugno 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di San Galigano, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il verde della sua vegetazione, il complesso degli antichi bagni di Galigano, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Perugia, delimitata (partendo da Porta Santa Susanna) da via Piaggia Colombata, dall'inizio di via Case Bruciate fino al fosso San Galigano, dal fosso stesso, comprendendo i mappali numeri 23, 17 e 16 del foglio 233, si giunge alla comunale Santa Lucia, di qui comprendendo i mappali numeri 258, 255, 257 e 202 del foglio 215, si perviene alla via Annibale Vecchi e da

questa al viale Antinori che delimita la zona fino a raggiungere Porta Santa Susanna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia, provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Estratto del verbale n. 16

Oggi 6 giugno 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno;

1) 2) (*Omissis*),

3) PERUGIA Vincolo della zona di San Galigano;

(*Omissis*).

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, il vice presidente, prof. arch. Gisberto Martelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Osservato che la zona di verde che fascia la via di San Galigano, il complesso degli antichi bagni di San Galigano, la costa che dal viale O. Antinori scende sino al fosso di San Galigano ed a monte sino alle mura urbiche, forma un complesso di caratteristico aspetto che integra necessariamente i comprensori, già vincolati della Cupa e di Monte Morcino Vecchio e di San Francesco al Prato nella sua parte posteriore;

Preso atto favorevolmente del parere del rappresentante del Comune che ritiene indispensabile salvaguardare almeno delle zone verdi in questo versante della città;

All'unanimità propone che venga vincolato, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del regolamento 9 giugno 1940, n. 1357, l'ampia fascia di verde a valle del viale Antinori, compresa (partendo da Porta Santa Susanna) da via Piaggia Colombata, dall'inizio di via Case Bruciate fino a fosso San Galigano, dal fosso stesso, indi, comprendendo i mappali numeri 23, 17 e 16 del foglio n. 233 si giunge alla comunale Santa Lucia, di qui comprendendo i mappali numeri 258, 255, 257 e 202 del foglio 215, si perviene alla via Annibale Vecchi e da questa al viale Antinori che delimita la zona fino a raggiungere Porta Santa Susanna.

(*Omissis*).

Il vice presidente: Gisberto MARTELLI

Il segretario: Francesco SANTI

(5248)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima, site nell'ambito del comune di Polcenigo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località di Gorgazzo e Santissima, site nell'ambito del comune di Polcenigo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Polcenigo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che le zone delle sorgenti predette presentano cospicui caratteri di bellezza naturale per la varietà della conformazione geologica, per la folta e varia vegetazione, per i caratteristici bacini delle acque azzurrine, e che nel loro insieme costituiscono un quadro naturale d'incomparabile bellezza panoramica,

Decreta:

Le zone delle sorgenti del fiume Livenza site nel territorio del comune di Polcenigo, comprendenti, quella in località Gorgazzo, gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 1116, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1329, 1330, foglio n. 3, e quella in località Santissima, gli immobili segnati ai numeri di mappa 391, 392, 419, 389, 404, 401, 390, 400, 393, 394, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 493, 466, 468, 469, 467, 470, 405, 406, 407, 399, 415, 398, 416, 418, 417, 395, 396, 397, 464, 463 lettera *c*) foglio n. 18, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Udine curerà che il comune di Polcenigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

Verbale della 19ª seduta della Commissione, tenuta il giorno 13 maggio 1955, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, Ufficio distaccato di Udine, via Palladio n. 8, alle ore 14,45, con il seguente ordine del giorno:

1) POLCENIGO Sorgenti del fiume Livenza in località Gorgazzo e Santissima. Vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei membri della Commissione presenti, dichiara aperta la seduta.

1) POLCENIGO Sorgenti del fiume Livenza in località Gorgazzo e Santissima.

La Commissione, presente il sindaco del comune di Polcenigo sig. Favret Orfeo, ritiene che le due sorgenti del fiume Livenza abbiano carattere di bellezza naturale in quanto:

1) quella sita in località Gorgazzo presenta il livello delle acque perennemente costante, racchiuse entro due sponde vicine, con alveo basso, circondate da fitta alberatura e da un dirupo verso nord e da prato leggermente alberato sugli altri tre lati. Riveste inoltre particolare singolarità geologica poichè le acque sgorgano ribollendo con una meravigliosa tinta azzurro-violetta, da un profondo bacino protetto da una semivolta di roccia; sorgente di tipo carsico, alimentata dalle acque del l'altipiano del Consiglio;

2) quella in località Santissima, dalle acque a livello sempre costante e dalle sponde più distanti, con folta vegetazione ai lati, dà origine ad un azzurro caratteristico bacino di tipo lacustre, con isole di verdura, così che il tutto viene a trovarsi in una piana circondata in lontananza a ovest dai monti delle prealpi e sugli altri lati da colline. Anche qui le acque sgorgano improvvise dal sottosuolo.

In considerazione a quanto sopra, poichè le due dette sorgenti rivestono particolare singolarità geologica; poichè le dette sorgenti unitamente alla conformazione del terreno e della vegetazione costituiscono cospicui caratteri di bellezze naturali, la Commissione, assieme al parere favorevole del sindaco del comune di Polcenigo, all'unanimità delibera di includere le dette sorgenti e le zone circostanti, site in comune di Polcenigo, segnate in catasto alle particelle qui appresso trascritte, nell'elenco delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

località Gorgazzo: foglio 13, mappali numeri 1116, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1329, 1330.

località Santissima: foglio 18, mappali numeri 391, 392, 419, 389, 404, 401, 390, 400, 393, 394, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 493, 466, 468, 469, 467, 470, 405, 406, 407, 399, 415, 398, 416, 418, 417, 395, 396, 397, 464, 463, lettera *c*).

(*Omissis*).

(5259)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera della zona di Capo Palinuro, sita nell'ambito del comune di Centola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera della zona di Capo Palinuro, sita nell'ambito del comune di Centola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Centola senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo promontorio che si protende sul mare, con i suoi picchi orridi e pittoreschi, tutt'intorno perforato da varie grotte, con i suoi giacimenti preistorici, con il suo relitto botanico quaternario, la così detta Primula Palinuri, che ancora vegeta sui picchi, con il maestoso mammellone della Malpa a sud del Capo e gli avanzi di costruzioni di età romana e medioevale, mentre al di sotto si apre la rinomata Cala delle Ossa, con il ridente porticciolo a nord del Capo e con le nuove costruzioni che sorgono attorno al paesino soprastante, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La fascia costiera della zona di Capo Palinuro, sita nel territorio del comune di Centola, così delimitata: «Dalla foce del fiume Mingardo, risalendo fino alla strada che da Isca delle Donne a Polorcio nella zona così detta «La Piana» congiunge il Mingardo con il fiume Lambro fino al ponte della strada provinciale, quindi si volge ad occidente fino a raggiungere via Colla, si segue quest'ultima fino all'incrocio con via Gabella verso il mare e infine si raggiunge, verso settentrione, il comune di Pisciotta», ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Centola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1956

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Stralcio del verbale n. 6

L'anno 1954, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 10, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Sono presenti il presidente prof. Sabato Visco, il vice-presidente ing. Antonino Rusconi, l'avv. Pasquale Carucci, l'architetto Ezio De Felice e il dott. Salvatore Di Chiara in rappresentanza del presidente dell'Ente provinciale per il turi-

smo. Assistono l'arch. Renato Chiurazzi, della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, e il segretario dott. Venturino Panebianco.

Dopo che il presidente ha dichiarato aperta la seduta, il Soprintendente ing. Rusconi richiama l'attenzione degli intervenuti sull'ordine del giorno, di cui essi sono già a conoscenza, informandoli sullo stato e lo svolgimento delle pratiche che hanno dato occasione a chiedere alla Commissione di pronunciarsi sull'opportunità di sottoporre alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, determinate zone del territorio provinciale.

Si passa, quindi, alla trattazione dei singoli oggetti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

4) CENTOLA Capo Palinuro: vincolo d'insieme.

Interviene il sindaco del Comune avv. Mario Martuscelli.

La Commissione, dopo esauriente discussione, tenuto conto delle singolarità geologiche, delle bellezze naturali e panoramiche, della suggestione dei ricordi storici e leggendari che a quelle località sono connessi, anche ai fini della valorizzazione turistica ad unanimità decide di sottoporre a vincolo d'insieme tutta la fascia costiera compresa, come da planimetria in atti, tra la foce del Mingardo e il confine col comune di Pisciotta Tale zona di territorio risulta, ad oriente, così delimitata: dalla foce del Mingardo, risalendo fino alla strada che nella zona c. d. la « Piana » congiunge il Mingardo col Lambro, si segue il Lambro fino al ponte della strada provinciale, quindi si volge a occidente fino a raggiungere via Colla, si segue quest'ultima fino all'incrocio con via Gabella verso il mare, e infine si raggiunge, verso settentrione, il confine del comune di Pisciotta.

Del che il presente verbale, che, previa lettura, si approva.

Il presidente: S. VISCO

Il segretario: V. PANEBIANCO

(5249)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1953, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Setari dott. Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Crosa rag. Mario, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pinciroli geom. Gianfranco, rappresentante del Genio civile;

Mondini per. ind. Tomaso Aniceto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Benini per. agr. Arturo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Isella Pier Luigi, Dioli geom. Roberto, Faroci Bruno, Anghileri Cesare, Alesiano Alfredo, Bertelli Costante e La Ragione Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Massera dott. Virgilio, Andreani Mario, Del Vo' Pietro e Maspes rag. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5345)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Case - C.N.A.D.E.P. », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1955, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Case C.N.A.D.E.P », con sede in Napoli, e fu affidata la gestione dell'ente ad un commissario governativo;

Visti i successivi decreti 26 novembre 1955, e 12 luglio 1956 di sostituzione del commissario governativo e di proroga della gestione commissariale al 31 dicembre 1956;

Ritenuto che la Cooperativa citata trovasi in stato di insolvenza e che pertanto si rende necessario di assoggettarla alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Udito, in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Case C.N.A.D.E.P. », con sede in Napoli, costituita con atto 16 marzo 1953 del notaio Manlio Cascini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 17 marzo 1942, n. 267.

L'ing. Vito Sparacio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 598 del 30 ottobre 1956
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 598 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 588 del 24 agosto 1956, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel richiamato provvedimento.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:	
pezzatura da 60 a 80 mm.	L. 20.000
pezzatura da 40 a 60 mm.	» 19.000
pezzatura da 20 a 40 mm.	» 18.850
2. *Carboni bituminosi*:	
A) Basse materie volatili (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 15.150
minuti da coke	» 15.000
B) medie materie volatili (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 15.000
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	» 14.850
C) Alte materie volatili:	
carbone da gas	» 14.200
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:	
imbarcato ad Hampton Roads	» 15.100
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	» 14.450
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	» 14.150
3. *Coke di petrolio*	» 19.400

CARBONE ARSA
(cif porti Alto Adriatico)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. 12.300
Minuto (da 0 a 10 mm.)	» 11.450

Per i porti del Medio Adriatico (Ancona e Pescara) è autorizzato un aumento di L. 300 a tonnellata.

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	16.950	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	16.400	—

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 20.050
Minuto	» 14.100

II. — QUOTE SPESE SBARCO CARBONI
(Seguito provvedimento n. 588 del 24 agosto 1956)

A modifica del provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Catania	L. 900 a tonnellata
Ravenna	» 790 »

III. — COKE DA GAS

In relazione all'aumento del coke metallurgico comunicato dai produttori con decorrenza dal 1° novembre prossimo, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita del coke da gas delle officine rientranti nella loro giurisdizione.

(5385)

Provvedimento n. 599 del 30 ottobre 1956
Soprapprezzi sull'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 599 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione.

Energia di nuova produzione e soprapprezzi sulle forniture con potenza superiore a 30 kW

I soprapprezzi aggiuntivi per ogni kWh di effettivo consumo istituiti con il provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW e prorogati con i provvedimenti n. 535 del 22 dicembre 1955, n. 541 del 29 febbraio, n. 548 del 28 marzo, n. 554 del 27 aprile e n. 580 del 27 luglio 1956, continueranno ad essere applicati ai consumi effettuati dopo il 31 ottobre 1956 e fino al 30 novembre 1956 con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

(5386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1961

Si notifica che il giorno 26 novembre 1956, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45/1961 alla 59/1961) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 24 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	644,125
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	90,607
1 Corona norvegese	87,75
1 Corona svedese	121,555
1 Fiorino olandese	165,10
1 Franco belga	12,564
100 Franchi francesi	178,44
1 Franco svizzero acc.	143,615
1 Lira sterlina	1750,75
1 Marco germanico	149,80

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benfici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad *Interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle dsposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede la esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17, sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico — branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » — della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (*limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950*);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11 Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorché risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quello del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, *entro il termine di trenta giorni dalla* data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio e della abilitazione prescritta nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

H) documento militare

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termimi e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non

anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

l) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Parte II, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 terzo comma,, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dello art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1956
Registro n. 3, *Monopoli, foglio n.* 57. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione, travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi;

fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche:

idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione; fognature.

Parte seconda

1. Fisica tecnica:

principi della termodinamica; equazioni fondamentali; variazioni di stato; diagrammi termici; gas perfetti; entropia; vapori saturi e sovrariscaldati; cicli delle macchine termiche; rendimenti; applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del vapore attraverso pareti;

produzione del calore; apparecchi per la combustione; caldaie; camini; isolamenti termici; economizzatori; surriscaldatori; apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione; depuratori;

combustibili: solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore; impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo; macchine frigorifere; impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche:

macchine a vapore alternative; condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna; cicli e diagrammi; motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo; pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori; serbatoi a pressione.

3. Elettrotecnica:

corrente continua e sue leggi; elettrolisi; pile; accumulatori; magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte; correnti indotte; coefficienti di auto e di mutua induzione; extra correnti;

correnti alternate; reattanza ed impendenza dei circuiti; fattore di potenza; potenza reale, reattiva ed apparente; sistemi trifasi;

collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche; materiali impiegati; perdite nel ferro; perdite nel rame; perdite meccaniche; rendimenti; raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici; caratteristiche costruttive e di funzionamento; accoppiamento in parallelo; prove di collaudo;

generatori e motori a corrente continua; caratteristiche di funzionamento; accoppiamenti; prove di collaudo;

generatori e motori sincroni; caratteristiche di funzionamento; accoppiamento in parallelo; prove di collaudo;

motori asincroni trifasi; caratteristiche di funzionamento; diagramma circolare; regolazione della velocità; funzionamento come generatori; prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti;

descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

4. Tecnica dell'illuminazione:

generalità; vari tipi di lampade e dati relativi; sistemi d'illuminazinone; illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile:

a) delle persone fisiche e giuridiche;

b) dei beni, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto;

c) concetti generali sulle obbligazioni e sui contratti, della vendita e della permuta.

2) Cenni di diritto costituzionale ed amministrativo.

3) Nozioni di legislazione sui lavori pubblici e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Roma, addì 12 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Servizio affari generali e personale, piazza Mastai n. 11 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a (Provincia di . . .) il (1) .
. e residente in . . . .
(provincia di .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di allievo tecnico nella branca di servizio « Saline ».

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in ingegneria . . conseguita presso l'Università di in data (4) . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., lì 1956

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

V. per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(6)

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953; colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benfici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello

Stato, e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad *interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle dsposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede la esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17, sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in scienze agrarie.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1914, n. 51, e successive estensioni.

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione. ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle *lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa* alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11 Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella *quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova* facoltativa.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quello del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio e della abilitazione prescritta nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniu-

gati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termimi e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche

di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Parte II, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dello art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1956
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 56. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante: la materia vivente e la sua organizzazione elementare. La struttura e le funzioni generali del corpo delle piante superiori. Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale ed asessuale) e della germinazione. Movimenti delle piante. Variabilità, ereditarietà. Ibridismo. Genetica. Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: malattie, alterazioni e danni prodotti da virus, batteri, funghi, alghe, licheni, muschi, fanerogame parassite e da animali. Malattie nutrizionali. Cause avverse, non parassitarie.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e della atmosfera. La genesi del terreno. Cenni di litologia, pedologia e cenni di geologia dinamica. Classificazione dei terreni. La fisica e la chimica del terreno. La reazione del terreno. Il potere assorbente del terreno. Le attività catalitiche ed enzimatiche del terreno. Cenni di microbiologia del terreno.

La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni. Concimi. Ammendamenti e correttivi.

Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita. Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente. Fermenti e fermentazioni. I materiali del metabolismo delle piante. Fattori ecologici della vegetazione. Ricambio idrico nelle piante. Assimilazione del carbonio. Processo catabolico. Respirazione. Germinazione e maturazione. Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate. Translocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante. Degradazione della sostanza organica. Nozioni fondamentali di chimica organica. Le sostanze organiche dei vegetali: Glucidi. Lipidi. Ceresteroli. Protidi. Alcaloidi. Caroteni. Terpeni. Tannini. Acidi vegetali. Enzimi. Vitamine ed ormoni. Pigmenti.

Parte seconda

Agronomia: Messa in coltura del terreno agrario. Preparazione del terreno, disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni immobili. Aumento dello spessore del terreno: disso-

damento, ripuntatura, ravagliatura. Lavori profondi, normali e superficiali. Macchine ed attrezzi per la lavorazione del terreno. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore. Condizioni igieniche del terreno. Difetti dei terreni e loro correzioni. Risanamento dei terreni umidi. Sistemazione dei terreni. Irrigazione dei terreni. Aridocoltura. Debbio. Sovescio. Siderazione. Tecnica della concimazione. Sementi e seminazione. Macchine per la semina. Moltiplicazione agamica delle piante. Innesti. Consociazioni. Avvicendamenti delle colture, rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto. Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici. Cure colturali delle piante erbacee ed arboree. Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto. Macchine per la raccolta. Miglioramento delle piante agrarie. Climatologia e metereologia agraria.

Topografia: Sistemi di rilevamento dei terreni, attrezzi e strumenti. Planimetria, altimetria, tacheometria.

Costruzioni rurali e relativi materiali.

Economia agraria ed estimo: Computisteria e operazioni commerciali. I capitali. Il bilancio dell'impresa agraria. Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti. Conti colturali. Metodi di stima.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile:

a) delle persone fisiche e giuridiche;

b) dei beni, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto;

c) concetti generali sulle obbligazioni e sui contratti, della vendita e della permuta.

2) cenni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Roma, addì 12 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato Servizio affari generali e personale, piazza Mastai n. 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a (Provincia di . . .) il (1) .
e residente in .
(provincia di .) via n. .
chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di allievo tecnico nella branca di servizio « Coltivazioni ».

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita presso l'Università di in data (4) e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., lì 1956

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V. per l'autenticità della firma del sig. . . .
(6) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953; colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5323)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri (Modifica alla circolare 594 del Giornale militare 1955).

Il n. 1 della circolare 594 Giornale militare 1955 è modificato nel senso che sono messi a concorso per il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri milleduecentodieci posti e che detti posti sono ripartiti fra i concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dello stesso n. 1 nella seguente misura:

seicentocinque per i concorrenti di cui alla lettera *a*);
duecentodue per i concorrenti di cui alla lettera *b*);
quattrocentotre per i concorrenti di cui alla lettera *c*).

Il Ministro: TAVIANI

(5388)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico a quattromilanovecento posti di manovale in prova.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1956 è stato pubblicato il decreto Ministeriale 4 luglio 1956, n. 60, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a quattromilanovecento posti di manovale in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 472.

(5337)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 8679 del 15 febbraio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Acquaviva delle Fonti e di Mola di Bari;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Bari.

Bari, addì 17 ottobre 1956

Il prefetto: NITRI

(5258)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 4491 del 13 aprile 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto n. 25187 del 20 settembre 1956, con il quale, a parziale modifica del precedente decreto n. 4491 sopraindicato è stato revocato il concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Pontelandolfo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1955 è così costituita:

Presidente:
Lozzi dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Greco prof. Gaetano, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Benevento;
Bazzicalupo prof. Carlo, docente in patologia medica;
d'Abbruzzo dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Varricchio dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 13 ottobre 1956

Il prefetto: DE SENA

(5224)

PREFETTURA DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 46 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1956, n. 35683, Div. san., col quale è stato indetto un pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1955;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto.

Membri:
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Severi prof. Antonio, docente in clinica chirurgica;
Martinetti prof. Renato, docente in clinica medica;
Simondi dott. Umberto, medico condotto.

Segretario:
Finocchiaro dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Firenze, addì 18 ottobre 1956

Il prefetto: BENUSSI

(5273)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.